

tiscali:

**TISCALI SPA**

**REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

12 novembre 2010

# INDICE

## **1. Premessa**

## **2. Definizioni**

## **3. Ambito di applicazione e casi di esclusione**

### 3.1 Ambito di applicazione

### 3.2 Casi di esclusione

#### 3.2.1 Operazioni su compensi e remunerazioni

#### 3.2.2 Operazioni di Importo Esiguo

#### 3.2.3 Operazioni Ordinarie o Standard

#### 3.2.4 Operazioni con società controllate o collegate

#### 3.2.5 Operazioni Urgenti

## **4. Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate**

### 4.1 Procedura per le Operazioni di Minore Rilevanza

### 4.2 Procedura per le Operazioni di Maggiore Rilevanza

### 4.3 Disciplina per le Società di piccole dimensioni

### 4.4 Operazioni di competenza assembleare

### 4.5 Delibere quadro

## **5. Operazioni di società controllate e collegate con Parti Correlate**

## **6. Obblighi informativi**

### 6.1 Obbligo di trasparenza primario e generale

### 6.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

### 6.3 Operazioni di Minore Rilevanza

### 6.4 Informazione periodica

### 6.5 Operazioni con parti correlate e comunicato ex art. 114 TUF

## **1. Premesse**

1.1 Il presente regolamento ("Regolamento") disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da Tiscali S.p.A. ("Tiscali" o la "Società") e da società controllate o collegate. Il Regolamento è stato approvato, con parere positivo degli amministratori indipendenti, dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 12 novembre 2010 ai sensi dell'art. 2391-*bis* del Codice Civile e del Regolamento Consob di cui alla delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ("Regolamento 17221").

1.2 Il Regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2011 ed è pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione investor relations.

## **2. Definizioni**

2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri paragrafi, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Regolamento hanno il significato qui di seguito indicato. Per gli altri termini qui non specificamente definiti, si rimanda al Regolamento 17221 ed alle definizioni normative vigenti.

**Amministratori Indipendenti:** gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi della normativa applicabile e del Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana.

**Amministratori Non Correlati:** gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

**Operazione con Parte Correlata o Operazione:** qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

**Operazioni di Importo Esiguo:** indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile valore non superi, per ciascuna operazione o su base annua in caso di operazioni continuative, Euro 50.000 (cinquantamila) per le operazioni con amministratori, sindaci effettivi o dirigenti strategici della Società ed Euro 100.000 (centomila) per tutte le altre operazioni.

**Operazioni di Maggiore Rilevanza:** indica le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%: (a) *indice di rilevanza del controvalore* è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla

chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale, semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è: (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002; (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

(b) *indice di rilevanza dell'attivo*: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;

(c) *indice di rilevanza delle passività*: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

**Operazioni di Minore Rilevanza:** le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

**Parte Correlata:** un soggetto che:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) Controlla la società, ne è Controllato, o è sottoposto a comune Controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita controllo congiunto sulla società;

(b) è una Società Collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è un amministratore, un sindaco effettivo o un dirigente con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare (ovvero ciascun familiare che ci si attende possa influenzare o essere influenzato dal soggetto interessato nei suoi rapporti con la società. Essi possono includere: a) il coniuge non legalmente separato ed il convivente, b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente) di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) e (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il proprio controllo, anche congiunto o un'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

**Società Collegata:** qualsiasi entità in cui un socio della società eserciti un'influenza notevole ma non il controllo, anche congiunto.

**Società Controllata:** qualsiasi entità, di diritto italiano o estero soggetta al controllo di un'altra entità.

**Soci Non Correlati:** i soci della società che non sono Parti Correlate.

### **3. Ambito di applicazione e casi di esclusione**

#### **3.1 Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento si applica a tutte le Operazioni con Parti Correlate, che non siano oggetto di specifica esclusione.

#### **3.2 Casi di esclusione**

##### **3.2.1 Operazioni su compensi e remunerazioni**

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

(a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico") e alle relative operazioni esecutive;

(b) alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche - diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2389, co. 3, cod. civ. - nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti; (iii) sia stata sottoposta al

voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

### 3.2.2 Operazioni di Importo Esiguo

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo come sopra individuate.

### 3.2.3 Operazioni Ordinarie o Standard

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle Operazioni Ordinarie o Standard, intendendosi come tali le Operazioni che:

(a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria della Società; e

(b) sono concluse a condizioni: (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, o (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

### 3.2.4 Operazioni con Società Controllate o Collegate

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società (in ogni caso non si configura un interesse significativo nel caso di mera condivisione di amministratori o dirigenti).

### 3.2.5 Operazioni Urgenti

Fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento 17221, nel caso in cui lo Statuto della Società lo consenta espressamente, le disposizioni del Regolamento 17221 e del presente Regolamento non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, e che siano approvate in condizioni di urgenza nei termini di cui all'art. 13 comma 6 del Regolamento 17221.

## **4. Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate**

### 4.1 Procedura per le Operazioni di Minore Rilevanza

4.1.1 L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza spetta al Consiglio di Amministrazione o agli organi delegati che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica Operazione sulla base delle attribuzioni loro conferite (i "Delegati"). I Delegati, ove lo ritengano opportuno, possono sempre sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le Operazioni di Minore Rilevanza di loro competenza.

4.1.2 Le Operazioni di Minore Rilevanza sono approvate previo parere non vincolante di un comitato composto da tre amministratori, esclusivamente non esecutivi e non correlati e, in maggioranza, indipendenti (“Comitato Operazioni Minori”). Il Comitato Operazioni Minori ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari ad Euro 10.000 (diecimila) per ciascuna Operazione di Minore Rilevanza.

4.1.3 L'Amministratore Delegato assicura che i componenti del Comitato Operazioni Minori ricevano, tempestivamente, via email o fax, complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni standard o ordinarie, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o l'Amministratore Delegato assicurano che le medesime informazioni siano trasmesse ai Consiglieri, via email o fax, almeno due giorni prima della riunione del Consiglio, salvi casi di urgenza.

4.1.4 Nel caso in cui uno o più dei componenti del Comitato Operazioni Minori risultino correlati rispetto ad una determinata Operazione, essi – ove possibile – saranno sostituiti, con riferimento a tutti gli adempimenti relativi a tale Operazione, da uno o più degli altri Amministratori Indipendenti non correlati, in ordine di anzianità, o, in mancanza, dal più anziano degli altri Amministratori non correlati anche se non Indipendenti.

4.1.5 Qualora, rispetto ad una determinata Operazione, non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti non correlati che possano partecipare al Comitato Operazioni Minori, le funzioni del Comitato verranno svolte dall'unico Amministratore Indipendente non correlato, o in subordine, da un esperto esterno indipendente e non correlato, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

4.1.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvino una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4.1.7 I Delegati o il Consiglio di Amministrazione (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Consiglio ed al Collegio Sindacale in merito all'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle Operazioni stesse.

## 4.2 Procedura per le Operazioni di Maggiore Rilevanza

4.2.1 Il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza.

4.2.2 L'Amministratore Delegato assicura che un comitato composto da almeno tre Amministratori Indipendenti e non correlati (“Comitato Operazioni Maggiori”) sia coinvolto nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, con la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e

dare suggerimenti; il Comitato può delegare, allo scopo, uno o più dei suoi componenti. In ogni caso, si applicano al Comitato Operazioni Maggiori i precedenti paragrafi 4.1.2 seconda parte, 4.1.3 e 4.1.6.

4.2.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato Operazioni Maggiori circa l'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4.2.4 In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche in presenza di avviso contrario del Comitato Operazioni Maggiori, qualora: (i) se consentito dallo statuto della Società, l'assemblea ordinaria abbia previamente autorizzato il compimento dell'operazione; (ii) i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del 10% del capitale sociale con diritto di voto e non consti il voto contrario della maggioranza dei Soci Non Correlati.

4.2.5 Laddove la previsione di cui al precedente paragrafo 4.2.4 (ii) non sia contenuta nello statuto, il Consiglio di Amministrazione dovrà includere - nella proposta di deliberazione assembleare - una previsione che consenta al Consiglio di dare esecuzione alla deliberazione assembleare di approvazione solo ove consti il voto favorevole della maggioranza di cui sopra.

4.2.6 Qualora nel Consiglio di Amministrazione non siedano almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il parere di cui al precedente paragrafo 4.2.3 è reso da un esperto indipendente, nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente del Collegio Sindacale.

#### 4.3 Disciplina per le società di piccole dimensioni

4.3.1 Nel caso in cui, in qualsiasi momento, dal bilancio consolidato approvato dalla Società dovesse risultare che né l'attivo patrimoniale, né i ricavi superino l'importo di Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni), negli esercizi successivi Tiscali applicherà, anche per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la procedura prevista per le Operazioni di Minore Rilevanza, salvi gli obblighi informativi di legge.

4.3.2 Ove, per due esercizi consecutivi anche uno solo dei due parametri indicati al paragrafo 4.3.1 che precede non sia soddisfatto, la Società applicherà alle Operazioni di Maggiore Rilevanza le procedure di cui al paragrafo 4.2.

#### 4.4 Operazioni di competenza assembleare

4.4.1 Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le Operazioni con Parti Correlate siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applica la procedura menzionata,

rispettivamente, al paragrafo 4.1 per le Operazioni di Minore Rilevanza ed al paragrafo 4.2 per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

#### 4.5 Delibere Quadro

4.5.1 Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica delibera, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee da effettuarsi con le medesime Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.

4.5.2 Nel caso sopra indicato, e fermo quanto previsto dal precedente paragrafo 3:

(i) le disposizioni dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 si applicano alla delibera quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;

(ii) le disposizioni dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che la delibera: a) abbia efficacia non superiore ad un anno; b) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate; c) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia delle deliberazioni, possono essere realizzate in attuazione della stessa; d) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle Operazioni;

(iii) con cadenza trimestrale, il Presidente o uno degli Amministratori Delegati informano il Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle delibere-quadro.

#### 4.6 Comitato per il Controllo Interno

Le funzioni attribuite al Comitato Operazioni Minori o al Comitato Operazioni Maggiori ai sensi dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 possono essere svolte dal Comitato per il Controllo Interno della Società, sempre che questo ultimo presenti i requisiti di composizione previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

### **5. Operazioni di Società Controllate o Collegate con Parti Correlate**

5.1 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Società o un suo dirigente con responsabilità strategiche esamini preventivamente o approvi operazioni poste in essere da Società Controllate o Collegate con Parti Correlate alla Società, si applicano – in quanto compatibili e salvi i casi di esclusione di cui al precedente paragrafo 3 – le regole procedurali contenute nel paragrafo 4.1 per le Operazioni di Minore Rilevanza, fermo restando che, anche con riferimento alle Operazioni di cui al presente paragrafo 5, la Società adempie agli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento 17221.

### **6. Obblighi informativi**

Si riepilogano di seguito i principali obblighi informativi della Società, ai sensi del Regolamento 17221, cui si rinvia per una corretta comprensione ed applicazione degli stessi.

#### 6.1 Obbligo di trasparenza primario e generale (Art. 4, comma 7 del Regolamento 17221)

*“Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet delle società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis c.c.”*

#### 6.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza (Art. 5, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento 17221)

6.2.1 Per ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza – o per più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente superino gli Indici di Rilevanza indicati nel Regolamento – deve essere redatto un documento informativo specifico da mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento CONSOB n. 19971/1999, entro 7 giorni (o 15 giorni in caso di cumulo):

- dall'approvazione dell'operazione ovvero della proposta da sottoporre all'assemblea (nel caso di operazioni di competenza assembleare);
- dalla conclusione del contratto, anche preliminare (nel caso in cui l'organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale).

6.2.2 Il documento informativo deve contenere almeno le informazioni indicate nell'Allegato 4 al Regolamento 17221, e deve riportare in allegato gli eventuali pareri del Comitato Operazioni Maggiori e degli esperti indipendenti (salva la facoltà di pubblicare sul sito internet della Società entro il medesimo termine).

6.2.3 La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla CONSOB il documento informativo e i pareri mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3, del Regolamento CONSOB n. 19971/1999.

6.2.4 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento CONSOB n. 19971/1999, essa può pubblicare un unico documento. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, (presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti), nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

6.2.5 Qualora un'Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca un'operazione ordinaria o standard ai sensi del precedente paragrafo 3.2.3, la Società:

- comunicherà alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, del Regolamento 17221, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;

- indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento 17221, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi della suddetta esclusione.

#### 6.3 Operazioni di Minore Rilevanza (Art. 7, comma 1, lett. g) del Regolamento 17221)

Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza approvate in presenza di un parere negativo del Comitato Operazioni Minori, fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento CONSOB n. 19971/1999, un documento informativo trimestrale (entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) contenente:

- informazioni essenziali sulle operazioni approvate nonostante il parere negativo degli amministratori indipendenti;
- indicazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere negativo;
- in allegato, il parere negativo stesso (in alternativa tale parere può essere pubblicato sul sito internet della società entro lo stesso termine).

#### 6.4 Informazione periodica (Art. 5, comma 8, del Regolamento 17221)

Ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, la Società fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate (come definite ai sensi dell'art. 2427, comma 2, cod.civ.) concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società nel periodo di riferimento.

L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

#### 6.5 Operazioni con parti correlate e comunicato ex art. 114 TUF (Art. 6 del Regolamento 17221)

Qualora un'Operazione sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione, l'indicazione che essa è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;

- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.